



UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 5 del 23.04.2015

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 6 del 23.05.2025

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 29.12.2025

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione e denominazione dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina
- Art. 2 - Sedi
- Art. 3 - Elementi rappresentativi dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Funzioni svolte in forma associata dall'Unione di Comuni della Bassa Sabina
- Art. 7 - Norma di rinvio
- Art. 8 - Disciplina per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi
- Art. 9 - Standard comuni di funzionamento
- Art. 10 - Cooperazione rafforzata
- Art. 11 - Rapporti con gli enti aderenti
- Art. 12 - Scioglimento dell'Unione
- Art. 13 - Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti
- Art. 14 - Esclusione di un comune dall'Unione
- Art. 15 - Divieto di recesso dalle funzioni
- Art. 16 - Adempimenti derivanti da scioglimento, recesso, esclusione
- Art. 17 - Adesione di nuovi comuni all'Unione

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Norme generali

- Art. 18 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 19 - Incompatibilità dei componenti degli organi di governo
- Art. 20 - Dimissioni dei componenti degli organi di governo
- Art. 21 - Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

Capo II Il Consiglio dell'Unione

- Art. 22 - Composizione del Consiglio
- Art. 23 - Insediamento del Consiglio dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina a seguito di scioglimento
- Art. 24 - Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 25 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione
- Art. 26 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 27 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 28 - Decadenza dei Consiglieri
- Art. 29 - Commissioni permanenti
- Art. 30 - Commissioni speciali

Capo III

Il Presidente dell'Unione

- Art. 31 - Il Presidente
- Art. 32 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 33 - Il Vicepresidente dell'Unione

Capo IV

La Giunta dell'Unione

- Art. 34 - Composizione della Giunta
- Art. 35 - Sedute della Giunta
- Art. 36 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 37 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

- Art. 38 - Principi generali
- Art. 39 - Governance locale
- Art. 40 - Modello di riferimento
- Art. 41 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 42 - Personale dell'Unione
- Art. 43 - Avvalimento di unità organizzative comunali
- Art. 44 - Responsabili dei servizi
- Art. 45 - Il Segretario dell'Unione
- Art. 46 - Il Vicesegretario dell'Unione
- Art. 47 - Prevenzione e sicurezza dei lavoratori
- Art. 48 - Sistema integrato di controllo, monitoraggio e valutazione

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 49 - Principi generali
- Art. 50 - Finanze dell'Unione
- Art. 51 - Modalità di determinazione e ripartizione delle spese
- Art. 52 - Modalità di finanziamento dell'Unione
- Art. 53 - Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti
- Art. 54 - Norme per il coordinamento dei bilanci comunali e dell'Unione
- Art. 55 - Bilancio pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programma di mandato
- Art. 56 - Controllo di gestione
- Art. 57 - Risultati di gestione
- Art. 58 - Patrimonio
- Art. 59 - Revisore dei conti
- Art. 60 - Servizio di tesoreria
- Art. 61 - Attività contrattuale
- Art. 62 - Servizi pubblici locali

TITOLO V
TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

- Art. 63 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione
- Art. 64 - Accesso agli atti
- Art. 65 - Finalità de processi di partecipazione diretta dei cittadini
- Art. 66 - Partecipazione e tutela degli utenti

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 67 - Atti regolamentari
- Art. 68 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 69 - Proposte di modifica dello Statuto
- Art. 70 - Entrata in vigore
- Art. 71 - Norme transitorie
- Art. 72 - Disposizioni finali

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione e denominazione dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina

1. In data 23 dicembre 1998 si è costituita l'Unione di Comuni della Bassa Sabina.
2. L'Unione di Comuni della Bassa Sabina è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.
3. Ogni comune può far parte di una sola Unione di Comuni.
4. L'ambito territoriale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione di Comuni della Bassa Sabina adotta un proprio stemma.

Art. 2

Sedi

1. La sede legale dell'Unione è stabilita dal Consiglio dell'Unione in uno dei Comuni aderenti.
2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti possono essere altresì istituiti uffici distaccati, anche all'interno di sedi comunali.

Art. 3

Elementi rappresentativi dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina

1. L'Unione di Comuni della Bassa Sabina si identifica attraverso i seguenti elementi:
 - a) la denominazione "Unione di Comuni della Bassa Sabina";
 - b) il proprio stemma identificativo.
2. Il Gonfalone riporta lo stemma istituzionale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina, sentita la Giunta dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina.
3. La riproduzione e l'uso del nome e dello stemma identificativo dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina è autorizzato dal Presidente, sentita la Giunta dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina.

Art. 4

Finalità

1. L'Unione di Comuni della Bassa Sabina è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato.
2. L'Unione di Comuni della Bassa Sabina tende quindi ad assumere l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa - nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multidisciplinare ai problemi al fine di giungere all'ottimizzazione delle risorse umane e dei costi.
3. L'Unione di Comuni della Bassa Sabina si pone altresì la finalità strategica di:
 - a) pari opportunità tra tutti i cittadini dell'Unione;
 - b) ottimizzazione, efficienza e contenimento dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali;
 - c) aumento della specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico e maggiore qualità dei servizi;

- d) sviluppo di politiche tese all'intergrazione e alla valorizzazione della potenzialità di ciascun territorio;
- e) elevata forza contrattuale del territorio;
- f) valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze e promozione dell'attività di formazione professionale;
- g) integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante l'unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali;
- h) promozione del patrimonio storico-artistico dei centri storici, delle tradizioni economico-culturale e dei prodotti tipici del territorio dell'Unione.

Art. 5

Durata

L'Unione di Comuni della Bassa Sabina è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6

Funzioni svolte in forme associate dall'Unione di Comuni della Bassa Sabina

I Comuni aderenti all'Unione possono svolgere in forma associata:

- a) le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135/2012, successivamente modificato dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- b) ulteriori funzioni, servizi e attività istituzionali, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nella legislazione nazionale e regionale sulle Unioni di comuni, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Art. 8

Disciplina per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi

1. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi è determinato dall'adozione di una delibera consiliare del Comune interessato, che stabilisce la data di trasferimento della funzione e prende atto del piano operativo trasmesso dall'Unione, nel quale devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza del Comune e dell'Unione, l'organizzazione del servizio, le dotazioni umane e strumentali, nonché i costi a carico degli Enti.
2. Gli organi dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano gli atti regolamentari, organizzativi e operativi utili al regolare svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo.
3. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli Comunali degli Enti aderenti entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9

Standard comuni di funzionamento

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo dei servizi sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nell'ambito del territorio dell'Unione.

2. Il singolo Comune può richiedere livelli di servizio superiori allo standard, conferendo all'Unione medesima le risorse aggiuntive necessarie.

Art. 10

Cooperazione rafforzata

La cooperazione rafforzata si esplica attraverso:

- a) la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione;
- b) la possibilità di esercitare ulteriori funzioni in forma associata, diverse da quelle indicate all'articolo 6.

Art. 11

Rapporti con gli Enti aderenti

- 1. L'Unione di Comuni della Bassa Sabina riconosce nel collegamento con i Comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.
- 2. L'informazione rispetto agli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i Comuni e gli organi dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Giunta dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.

Art. 12

Scioglimento dell'Unione

- 1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
- 2. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in modo da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con un atto sottoscritto da tutti i comuni che individuino i soggetti gestori dei procedimenti in corso.
- 3. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.
- 4. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli comuni rientra nella dotazione organica dei comuni di provenienza. Il personale assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'Unione, in assenza non è possibile procedere allo scioglimento. Tali disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino alla scadenza del contratto.
- 5. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio viene suddiviso tra i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità previste nell'atto di cui al comma 2.
- 6. In caso di scioglimento dell'Unione, il comune già facente parte resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempite verso l'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni

che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

Art. 13

Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dalla stessa con propria deliberazione Consiliare.
2. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio del Comune recedente entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. La deliberazione di recesso adottata dal Consiglio del Comune recedente è sottoposta a presa d'atto del Consiglio dell'Unione.
- 2 bis. Ciascun comune aderente può deliberare, entro il mese di giugno, di recedere dall'Unione anticipando gli effetti al 1° luglio dell'esercizio in corso ovvero deliberare di recedere oltre il mese di giugno con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. In entrambi tali casi il Consiglio comunale recedente adotta una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione. La proposta deliberata dal Comune è efficace solo qualora approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione. Il comune recedente:
 - a) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'unione;
 - b) resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti;
 - c) resta obbligato a mantenere la gestione in forma associata dei servizi esternalizzati sino alla scadenza dei rapporti contrattuali sottoscritti dall'Unione con soggetti terzi, salvo diverse disposizioni normative o clausole contrattuali che consentano la rimodulazione del servizio/fornitura senza arrecare pregiudizi e determinare azioni di risarcimento danni a qualsiasi titolo nei confronti dell'Unione. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso/ingresso di uno o più comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata;
 - d) resta obbligato ad assumere tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la regolazione dei rapporti finanziari nei confronti dell'Unione, nonché eventuali contenziosi insorti che riguardano il servizio gestito in forma associata.
4. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione della Giunta dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso.

Art. 14

Esclusione di un comune dall'Unione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti, ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione.
2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto del Consiglio dell'Unione.

3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.
4. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.
5. Il comune escluso deve rinunciare a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, quantificata sulla base del valore di acquisto, detratte le quote di ammortamento applicabili. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui all'art. 16 comma 1.

Art. 15

Divieto di recesso dalle funzioni

1. Non è consentito recedere dalle funzioni gestite in forma associata.
2. Nel caso in cui un Ente decida di recedere da una funzione deve recedere dall'Unione.

Art. 16

Adempimenti derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, il Presidente dell'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente vi provvede la Giunta dell'Unione.
3. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 17

Adesione di nuovi Comuni all'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi comuni è subordinata alla modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Unione.
2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richieste.
3. Il comune che aderisce all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
4. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.
5. La delibera del Consiglio dell'Unione, divenuta esecutiva, viene trasmessa ai comuni aderenti.
6. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a integrazione secondo la procedura di cui al presente statuto.
7. Per ciò che concerne la regolazione dei rapporti relativi a contratti/convenzioni sottoscritte dall'Unione con soggetti terzi per la gestione di servizi prima dell'adesione del nuovo Comune, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia di contratti.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Norme generali

Art. 18 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina:
 - a) Il Consiglio
 - b) La Giunta
 - c) Il Presidente
2. Gli organi di governo sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati.
3. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.
4. Il Presidente e' scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.
5. La decadenza per qualsiasi motivo dalla carica di sindaco o di consigliere presso il comune comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di governo dell'Unione.
6. Il funzionamento della Giunta e del Consiglio dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina è disciplinato da appositi regolamenti.

Art. 19 Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:
 - a) siano dipendenti dell'Unione;
 - b) si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL e s.m.i. nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.
2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL e s.m.i.
3. In caso di incompatibilità del Sindaco componente della Giunta dell'Unione questi è sostituito da altro componente dell'organo esecutivo del Comune. In caso di incompatibilità del Sindaco componente del Consiglio dell'Unione questi è sostituito da altro componente designato dal Consiglio Comunale dell'Ente. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni ricoperte.
4. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.
5. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa dalla carica di componente degli organi dell'Unione a seguito di cessazione dalla carica di amministratore comunale.

Art. 20 Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da Presidente o da Consigliere dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o anche a mezzo e-mail. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'Unione, per il Presidente e del Comune di appartenenza per il Consigliere, nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 21
Prerogative e responsabilità degli organi di governo dell'Unione

1. Le prerogative dei componenti degli organi di governo dell'Unione sono disciplinate dalle norme in materia di enti locali.
2. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

Capo II
Il Consiglio dell'Unione

Art. 22
Composizione del Consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è composto, per ciascuno dei Comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di minoranza, eletti dai singoli consigli dei comuni.
Nell'eventualità di assenza di minoranza comunale in uno o più comuni associati, i rappresentanti elettivi del comune o dei comuni interessati sono solo quelli di maggioranza e il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio o dei consigli comunali interessati.
2. I rappresentanti sono eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71 e 73 del TUEL e s.m.i.
3. Ai fini del presente articolo si precisa che è consigliere di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è invece consigliere di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco.
4. Ogni comune associato provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione:
 - a) entro 15 giorni dal proprio insediamento, quando il consiglio comunale è stato rinnovato;
 - b) in tutti gli altri casi, entro 15 giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione.
5. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte dei rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione di sostituti o di entrata in carica di componenti di diritto.
6. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione.
7. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'Unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.
8. Il consiglio dell'Unione provvede, in apertura di seduta, mediante apposita deliberazione, previa verifica di eventuali casi di incompatibilità, a convalidare l'entrata in carica del rappresentante eletto o individuato di diritto.
9. Ferme restando le cause di incandidabilità disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. del 31.12.2012 n. 235, il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'Unione nei seguenti casi:
 - a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL.;
 - b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
 - c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 11 del D.Lgs. del 31.12.2012 n. 235;
 - d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL e s.m.i.;
 - e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state assunte al protocollo del Comune di appartenenza;

g) dal momento in cui il consiglio dell'Unione ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio come previsto dal presente Statuto.

10. Se la cessazione a consigliere dell'Unione avviene dopo la convocazione del consiglio dell'unione, essa è rilevata al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto della sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque aver luogo anche in assenza del sostituto.

11. Il Commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL e s.m.i., sostituisce il Sindaco e i rappresentanti del comune all'interno del Consiglio dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina. Il numero dei componenti del consiglio dell'Unione è ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti dei comuni.

Art. 23

Insediamiento del Consiglio dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina a seguito di scioglimento

1. Al verificarsi dello scioglimento del Consiglio dell'Unione, ogni comune aderente all'Unione provvede entro 15 giorni alla elezione dei propri rappresentanti.

2. La prima seduta del nuovo consiglio viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro 30 giorni dalla proclamazione del Sindaco medesimo, a seguito della sua elezione.

3. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

Art. 24

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL e s.m.i. ed esercita le proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

3. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta il proprio regolamento di funzionamento.

4. Il Consiglio delibera in merito all'adozione dello stemma dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina.

Art. 25

Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza tra i consiglieri dell'Unione nella prima seduta del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente dell'Unione.

4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 26
Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente del Consiglio con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, l'avviso di convocazione della seduta consigliere dovrà indicare il luogo in cui si svolgerà la medesima.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

Art. 27
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

Art. 28
Decadenza dei consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre giustificate ragioni, sono presentate al Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.

Art. 29
Commissioni permanenti

1. Il Consiglio dell'Unione costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con deliberazione adottata, in fase di prima istituzione, nella prima seduta successiva a quella dell'entrata in vigore del presente statuto e successivamente con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della comunicazione della Giunta. Per quanto riguarda le competenze si rimanda al regolamento.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri dell'Unione che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente sia la maggioranza che la minoranza. Le Commissioni possono avvalersi del contributo partecipativo di esperti esterni, convocati dalla Commissione a maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva a quella dell'entrata in vigore del presente statuto ovvero della prima seduta successiva a quella della comunicazione della Giunta, la costituzione delle Commissioni permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
4. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa con le modalità previste dal regolamento.
5. Il Presidente dell'Unione, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare anche senza essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
6. Il Regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 30
Commissioni speciali

Il Consiglio dell'Unione può, altresì, nominare commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e la impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio e/o alla Giunta.

Capo III
Il Presidente dell'Unione

Art. 31
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è scelto tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina è eletto dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri.
3. Il Presidente dura in carica per un periodo non superiore al mandato elettorale.
4. Se il Presidente cessa dalla carica di Sindaco, cessa automaticamente dalla carica di Presidente dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina.

Art. 32
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Unione ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Esercita le stesse funzioni attribuite al Sindaco. In particolare:

- a) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;
- b) nomina e revoca i Responsabili dei Servizi;
- c) nomina, convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;
- d) invia entro il 15 aprile di ogni anno un rapporto ai comuni aderenti sull'efficienza, efficacia ed economicità nonché sui costi dei servizi svolti dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi;
- e) sovrintende e vigila sull'attività dell'Unione;
- f) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta;
- g) assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'attività della Giunta con quella dei responsabili dei Servizi;
- h) può attribuire e revocare specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
- i) presiede il Consiglio dell'Unione ove non sia designato il Presidente del Consiglio.

Art. 33
Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea nonché nei casi di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Capo IV **La Giunta dell'Unione**

Art. 34 *Composizione della Giunta*

1. La Giunta è composta dal Presidente e da un componente dell'esecutivo di ogni comune associato. Gli assessori esterni che già fanno parte degli esecutivi dei Comuni associati possono essere designati tra i componenti della Giunta.
2. I Sindaci dei comuni associati componenti della Giunta dell'Unione sono sostituiti dal vicesindaco in carica, o da assessore delegato, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 35 *Sedute della Giunta*

1. Le sedute della Giunta sono convocate su indicazione del Presidente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dei componenti o altro indirizzo da essi indicato. Le sedute ordinarie possono svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.
2. La Giunta può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, l'avviso di convocazione della seduta di Giunta dovrà indicare il luogo in cui si svolgerà la medesima.
3. Le sedute di carattere urgente possono essere convocate con un preavviso minimo di 24 ore.

Art. 36 *Attribuzioni della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. In caso di delega formale, il componente delegato diviene co-titolare della funzione di indirizzo politico anche nei confronti degli enti terzi.
3. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio, al Presidente o ai Responsabili dei Servizi. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

Art. 37 *Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta*

1. La Giunta è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti superiori alla metà.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti..
3. Assiste alla Giunta senza diritto di voto il Segretario dell'Unione. Il Presidente può invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici, dirigenti, tecnici, esperti, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari materie o questioni.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 38

Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
 - b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici.

Art. 39

Governance locale

1. Per governance locale si deve intendere "l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo". La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell'organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.
2. L'Unione si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
3. Il sistema di governance si sostanzia nei seguenti elementi:
 - a) un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione;
 - b) la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi;
 - c) metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti;
 - d) la valutazione partecipata sui risultati raggiunti e le criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.
4. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.
5. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 40
Modello di riferimento

1. L'Unione assume come modello di riferimento, limitatamente alle funzioni ad essa trasferite, un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale. Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.
2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.
3. Gli sportelli decentrati, funzionanti con personale dipendente o comandato all'Unione ovvero attraverso avvalimento di strutture comunali, assicurano, sia ai cittadini che alle imprese, servizi di informazione inerenti il sistema amministrativo locale, la ricezione di domande e istanze, l'accesso virtuale agli atti di procedimenti in corso cui sono direttamente interessati, la conoscenza e l'estrazione di copie relativamente ad atti amministrativi che li riguardano.
4. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico.
5. La connessione telematica permanente tra gli Sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato è in grado di contemperare le due opposte esigenze di prossimità dei servizi ai cittadini e alta specializzazione settoriale degli addetti, indispensabile nella moderna società complessa.

Art. 41
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

Art. 42
Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli Enti associati distaccati, comandati o trasferiti, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti.
2. Il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza è disciplinato, nel quadro di corrette relazioni sindacali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale delle Regione e degli Enti Locali e dal contratto integrativo aziendale, nonché dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro.
3. Valgono per il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione tutte le clausole di salvaguardia in caso di recesso, revoca di funzioni o scioglimento dell'Unione.
4. L'Unione valorizza il proprio personale e quello dei comuni aderenti, utilizzando le professionalità dal medesimo acquisite anche a favore dei Comuni dell'Unione, attraverso lo svolgimento di mansioni per conto degli stessi, creando valide alternative al conferimento di incarichi o all'affidamento di prestazioni a soggetti esterni.

5. L'Unione può avvalersi del personale esterno o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ne stabilisce i limiti, i criteri e le modalità.

Art. 43

Avvalimento di unità organizzative comunali

L'Unione può avvalersi per lo svolgimento di funzioni a livello decentrato di unità organizzative comunali, previo assenso del comune interessato e a seguito di accordo operativo con i Responsabili preposti alle stesse.

Art. 44

Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei Servizi svolgono funzioni preparatorie ed esecutive delle attività e delle decisioni della Giunta e del Consiglio, fatte salve le competenze del Presidente. Svolgono le funzioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla Giunta e dai regolamenti di funzionamento.
2. I Responsabili dei Servizi sono nominati dal Presidente in numero adeguato per seguire compiutamente le sfere di attività di competenza dell'Unione.
3. In sede di nomina dei Responsabili dei Servizi, il Presidente garantisce la rotazione degli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.
4. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati che ne facciano richiesta, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
5. L'espressione del parere o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma non include la valutazione rispetto a situazioni o compatibilità interne specifiche del singolo comune.

Art. 45

Il Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. Sono fatte salve diverse e sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali.
2. Il Segretario dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.
3. Il Segretario può essere revocato dal Presidente dell'Unione nelle fattispecie previste dall'ordinamento. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione e del servizio quale segretario comunale presso comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 46

Il Vice Segretario dell'Unione

1. Il Presidente può nominare il Vice Segretario scegliendolo tra i Responsabili dei Servizi operanti presso l'Unione che siano in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.
2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Art. 47

Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. L'Unione ottempera a tutti gli obblighi imposti dalla legge e dalle norme vigenti in materia di protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
2. Svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii il Presidente dell'Unione.

Art. 48

Sistema integrato di controllo, monitoraggio e valutazione

1. La struttura a cui è affidato il Sistema di controllo interno è il Nucleo di valutazione.
2. E' operante nell'Ente il sistema integrato di controllo, monitoraggio e valutazione articolato nelle seguenti attività:
 - a) valutazione e controllo strategico, nonché valutazione dei Responsabili dei Servizi preposti alle posizioni organizzative;
 - b) controllo di gestione;
 - c) controllo di regolarità amministrativa e contabile
3. Il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché il Regolamento sui controlli interni disciplinano le modalità di funzionamento del sistema di controllo interno, di misurazione e valutazione della performance.

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 49

Principi generali

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL 267/2000 e s.m.i., nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.
3. L'esercizio finanziario coincide di norma con l'anno solare.
4. I comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente, secondo le modalità previste dal presente statuto.
5. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono trasmessi a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ai comuni associati entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.
6. L'Unione è tenuta a definire e ad approvare un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, ai sensi dell'articolo 169, commi 1 e 2, del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.
7. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 50
Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:
 - trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
 - introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - trasferimenti dalla Regione o dalla Provincia per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
 - eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - quote di compartecipazione degli utenti;
 - altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.
3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:
 - alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
 - alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Art. 51
Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:
 - a) alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate;
 - b) alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;
 - c) alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.
2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni in proporzione alla popolazione di ciascun Comune.
3. E' sempre possibile per ciascun comune aderente richiedere livelli di servizio superiori allo standard, conferendo all'Unione medesima le risorse aggiuntive.

Art. 52
Modalità di finanziamento dell'Unione

1. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun comune è versata mediante più trasferimenti disposti con le modalità di seguito riportate.
2. Per le spese di funzionamento, cioè per le spese riferibili a fattori rigidi della produzione, quali il personale, le locazioni, i contratti con aziende esterne, senza i quali i servizi ordinariamente erogati verrebbero ad interrompersi, i trasferimenti avvengono attraverso la liquidazione di acconti trimestrali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e conguaglio finale nel mese di aprile dell'anno successivo.

3. I rimborsi dei mutui assunti dall'Unione per la realizzazione di opere sul territorio di un comune sono effettuati dal comune interessato almeno 15 giorni prima della scadenza delle corrispondenti rate di ammortamento.
4. I trasferimenti determinati d'intesa con tutti o alcuni comuni aderenti per la realizzazione di programmi e/o interventi specifici (contributi affitto, contributi indigenti, etc.) sono liquidati entro 30 giorni dalla semplice richiesta da parte dell'Unione, con possibilità di diverso accordo.
5. I trasferimenti di cui al comma 2 sono disposti autonomamente dai singoli comuni sulla base degli atti di bilancio annuale adottati dall'Unione, in cui risultano le quote a carico di ogni ente partecipante alla gestione associata.
6. I trasferimenti di cui al comma 3 e 4 sono richiesti a mezzo e-mail dall'Unione, inviata al momento in cui il programma/intervento o mutuo in questione diviene effettivamente operativo.
7. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti dovuti, decorsi 15 giorni dal termine fissato, si applicano automaticamente gli interessi moratori pari all'interesse legale, in base a quanto previsto dalla legge. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il comune interessato.

Art. 53

Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti

1. Ogni comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.
2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine di dieci giorni il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

Art. 54

Norme per il coordinamento dei bilanci comunali e dell'Unione

1. Tra il 10 novembre e il 10 dicembre di ogni anno gli organi tecnici e politici dell'Unione e dei comuni aderenti organizzano delle sessioni di approfondimento sulle ipotesi di bilancio di previsione dell'Unione per l'anno successivo.
2. Con un apposito atto approvato dalla Giunta dell'Unione contestualmente all'adozione dello schema di bilancio di previsione, è stabilito il piano operativo dell'Unione per l'anno successivo, in cui sono indicati i servizi e le attività svolte in favore dei comuni aderenti, gli standard di erogazione di ciascun servizio, le spese relative (o i costi), le quote a carico di ciascun comune aderente in rapporto ai servizi resi.
3. L'atto suddetto viene trasmesso a tutti i comuni aderenti all'Unione, in maniera che ciascuno di essi possa conoscere, tendenzialmente prima della chiusura del proprio bilancio di previsione per l'esercizio successivo, la somma da destinare al finanziamento ordinario dell'Unione.
4. Qualora sussistano difficoltà nella composizione dei bilanci comunali per l'anno successivo, in ragione di incertezze relative a variabili determinanti, l'atto contenente il piano operativo può essere differito a data successiva all'adozione del bilancio di previsione dell'Unione. Eventuali difformità rispetto al bilancio di previsione approvato saranno oggetto di successiva variazione di quest'ultimo.

Art. 55

Bilancio pluriennale e annuale, relazione previsionale e programmatica, programma di mandato

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca coerenza.
2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è predisposto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/00 e s.m.i., unitamente alla relazione previsionale e programmatica, nonché conformemente alle disposizioni in materia di "armonizzazione contabile".

3. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferisce il Bilancio pluriennale.
4. Lo schema di Bilancio annuale e pluriennale è approvato dalla Giunta prima di essere sottoposto al Consiglio.
5. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica.

Art. 56

Controllo di gestione

1. L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL 267/2000, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e dei principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

Art. 57

Risultati della gestione

Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

Art. 58

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b) da attività finanziarie immobilizzate;
 - c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. In tali casi, rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla regolamentazione tecnica e finanziaria concordata tra gli enti.

Art. 59

Revisore dei conti

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione è affidata, sino al definitivo trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, ad un solo revisore eletto dal consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 234, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. All'atto della gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, trova applicazione quanto disposto dall'art. 234, comma 3 bis, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un revisore nominato attraverso il sistema dell'«estrazione» previsto dalla legge (articolo 16 comma 25 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e s.m.i.).
3. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica.
4. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. Vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio del proprio operato e di quanto eventualmente riscontrato.
5. La legge e il regolamento di cui al comma precedente disciplinano le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché le modalità di nomina, revoca, e di decadenza del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
6. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli enti aderenti connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare autonomamente relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici dell'ambito economico-finanziario.
7. Il revisore può essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta e del Consiglio.
8. Il compenso del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli enti locali.

Art. 60

Servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'Istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Art. 61

Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio dell'Unione.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

Art 62

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, può assumere e gestire i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche degli eventuali piani e programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L'Unione, rispetto ai servizi erogati, garantisce che siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze attraverso appositi organismi di confronto. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono, è regolata nel rispetto dei criteri dettati nel Titolo I del presente Statuto.

TITOLO V

TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 63

Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione

1. L'Unione uniforma la propria attività al principio di trasparenza. A tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito istituzionale dell'Unione, per garantire la diffusione, la conoscenza e l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei.

Art. 64

Accesso agli atti

1. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. I consiglieri dei comuni aderenti all'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.
3. I consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Art. 65

Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - b) rafforzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
 - c) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
 - d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;

- e) contribuire alla parità di genere;
- f) favorire l'inclusione dei soggetti deboli;
- g) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
- h) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
- i) promuovere la diffusione delle buone pratiche e dei relativi modelli;
- l) ricevere informazioni inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 66

Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi e promuove la costituzione di organismi che siano attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni.
2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
 - a) mantenere costantemente aggiornato il sito istituzionale dell'Unione anche con particolare riferimento alla sezione denominata "Amministrazione trasparente";
 - b) promuovere la conoscenza e la divulgazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione mirate e diversificate;
 - c) assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, ricevere i reclami e fornire, sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
 - d) fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.
3. Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti, sulla base di procedure concordate.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 67

Atti regolamentari

In assenza di propri regolamenti approvati dall'Unione e sino all'emanazione degli stessi, si applicano i regolamenti in vigore nel Comune dove ha sede l'Unione.

Art. 68

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano, con atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 69
Proposte di modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente statuto sono concordate e deliberate in sede di Giunta dell'Unione e successivamente deliberate dal Consiglio dell'Unione.

Art. 70
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Unione della delibera del Consiglio dell'Unione che, dopo essere stato approvato dai singoli Comuni aderenti, lo approva in via definitiva. A quella data risultano espressamente abrogate le disposizioni contenute nello Statuto dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 29.12.2011.

Art. 71
Norme transitorie

Tutte le previsioni contenute nell'atto costitutivo originario dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina sottoscritto in data 23 dicembre 1998 ed in contrasto con le presenti previsioni statutarie sono abrogate dal momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 72
Disposizioni finali

1. I Comuni che recedono o già receduti dall'Unione restano comunque obbligati nei confronti di quest'ultima, per i rapporti che risultino ancora pendenti alla data di adozione del presente Statuto, regolati dalle disposizioni nel medesimo contenute.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di unioni di comuni.